

Marinuzzi. Appunto. Ed ecco raccolte le dieci firme ed io le trasmetto l'emendamento! *(Si ride).*

Presidente. Sta bene.

Dunque l'onorevole Marinuzzi ed altri dieci deputati presentano questo emendamento:

« Nei procedimenti penali l'atto di costituzione di parte civile, le dichiarazioni di gravame e le conclusioni all'udienza sono scritte in carta da bollo da lire 2,40 nei giudizi innanzi alle Preture e di lire 3,60 innanzi ai Tribunali ed alle Corti. »

« Marinuzzi, Muratori, Bonacci, Fratti, Nocito, Vischi, Spirito, Pugliese, Zanolini, Daneo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. Quest'articolo così improvvisato comprende così pochi degli atti che si possono fare in giudizio dalla parte civile, che è assolutamente impossibile ammetterlo, in quanto che se lo si ammettesse verrebbe ad essere frustrato lo scopo della legge.

Presidente. La Commissione non accetta. Verranno ai voti.

Pongo prima a partito quest'articolo emendativo dell'onorevole Marinuzzi. Quando non sia accettato, metterò a partito l'articolo, salvo l'emendamento dell'onorevole Spirito.

Pongo a partito l'articolo emendativo all'articolo 3° della Commissione, proposto dall'onorevole Marinuzzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo emendativo non è approvato).

Rileggo ora l'articolo 5 coll'aggiunta dell'onorevole Calvi accettata dal Governo:

« Art. 3. Gli atti fatti o richiesti da chi si costituisce parte civile nel giudizio penale, e non venga ammesso al gratuito patrocinio, sono stesi su fogli di carta bollata da lire 3 nelle cause avanti alle Corti ed ai Tribunali, e da lire 2 in quelle avanti alle Preture. »

Quindi viene l'aggiunta dell'onorevole Calvi:

« Sono escluse da questa disposizione le citazioni dei testimoni e dei periti. »

(Dopo prova e controprova è approvata).

Imbriani. *(Rivolgendosi verso coloro che approvano l'articolo).* Ecco gli scorticatori! *(Rumori).*

Guglielmi. Ma che scorticatori!

Cavalletto. Non è permesso insultare la Camera. Che scorticatori! Siamo leali cittadini!

Presidente. Ciascuno fa il proprio dovere, onorevole Imbriani.

Guglielmi. È tempo di finirla!

Presidente. Onorevole Imbriani, smetta una volta di indirizzare parole poco rispettose ai suoi colleghi.

Imbriani. Ho avuto molto piacere di vedere da quella parte alcuni alzati, specialmente il deputato Cavalletto! *(Rumori).*

Presidente. « Art. 4. Le querele e le desistenze dalle medesime nei reati d'azione privata devono scriversi su carta bollata da lire una. »

La Commissione propone una dizione diversa, ed è la seguente:

« La desistenza dalla querela nei reati di azione privata deve scriversi su carta bollata da una lira. »

Onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

Pugliese. Essendo stato votato l'articolo 3, l'articolo 4 deve necessariamente seguire la stessa sorte. Solo mi permetto di proporre un piccolo emendamento di forma.

Invece di dire: « La desistenza dalla querela... » credo più opportuno si debba dire: « L'atto di desistenza dalla querela ».

Questo emendamento credo non possa essere rifiutato dalla Commissione e dal Ministero, perchè corrisponde alla dizione dell'articolo 3.

Come nell'articolo 3 avete detto « Gli atti fatti o richiesti » così mi pare si debba dire in questo articolo « L'atto di desistenza dalla querela, e non la desistenza, perchè possiamo avere, come succede, delle desistenze in pubblico dibattimento, che non sono manifestate in un atto, ed io non credo che voi intendiate tassare anche la parola, e che voi possiate colpire di tassa la dichiarazione orale che non è un atto, e che il magistrato non può rifiutarsi di ascoltare e raccogliere in processo verbale.

Questo chiarimento è necessario perchè i tribunali non possano rifiutare le desistenze verbali e non possano pretendere di assoggettare coloro che fanno una desistenza verbale assolutamente, a redigere la loro desistenza in un atto formale, da sottoporre a tassa.

Presidente. L'onorevole Omodei ha un emen-